



Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit

SEZIONE EMAS ITALIA

Lettera Circolare ai Verificatori Ambientali accreditati EMAS

Oggetto: Attività di verifica e convalida dei verificatori ambientali.

La dichiarazione ambientale, documento che caratterizza le Organizzazioni registrate EMAS, deve essere realizzata perseguendo il raggiungimento di una maggiore efficacia degli aspetti comunicativi nel rispetto dei requisiti dell'Allegato IV al Regolamento CE n. 1221/2009.

Attualmente è in fase di avvio un processo di consultazione delle parti interessate finalizzato all'adozione da parte del Comitato di un posizione ufficiale in merito alle Dichiarazioni Ambientali, processo all'interno del quale sarà richiesta la collaborazione attiva da parte dei Verificatori Ambientali.

Parallelamente all'avvio di tale attività, al fine di agevolare l'attività dei Verificatori Ambientali durante le procedure di verifica e convalida e quelle svolte dall'ISPRA e dal Comitato durante le attività propedeutiche alla registrazione, si ritiene opportuno indicare alcuni elementi critici che dovranno essere specificamente presi in considerazione nel suddetto processo di verifica e convalida delle Dichiarazioni Ambientali:

- adozione di un linguaggio non specialistico al fine di rendere il documento riconoscibile e facilitarne la lettura anche ad un pubblico non tecnico, favorendo la diffusione e la fruizione della dichiarazione ambientale da parte delle parti interessate;
- elaborazione di un documento il più possibile snello evitando ridondanze e prolissità, in particolare nel caso dei rinnovi della registrazione;
- descrizione chiara e trasparente delle prestazioni ambientali dell'organizzazione utilizzando schemi e raffigurazioni grafiche di semplice ed immediata intuizione;
- uso sistematico di indicatori al fine di rendere possibile nel tempo la valutazione dell'andamento delle prestazioni ambientali dell'organizzazione e il raffronto con i parametri di riferimento settoriali, nazionali o regionali;
- verifica dell'effettiva utilità degli indicatori utilizzati nel misurare le prestazioni ambientali, intese ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento CE 1221/2009 come "*i risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali da parte di un'organizzazione*", e non solamente il livello di implementazione di specifiche attività operative seppure in qualche modo connesse al miglioramento delle prestazioni medesime;
- definizione di programmi ambientali con target chiaramente quantificati e di facile interpretazione, direttamente connessi agli aspetti ambientali, che consentano di valutare l'impegno dell'organizzazione al miglioramento continuo mediante gli indicatori di cui sopra;
- esclusione degli obblighi di legge e delle normali attività di gestione aziendale dai programmi di miglioramento.

Il Comitato invita pertanto i verificatori ambientali, che sono chiamati a controllare "*l'attendibilità, la credibilità e l'esattezza dei dati e delle informazioni*" che convalidano (art. 18 punto 2.d del Regolamento CE 1221/2009), a porre particolare attenzione nel valutare i programmi ambientali, che devono essere sempre coerenti con gli aspetti/impatti ambientali delle organizzazioni registrate o che intendono registrarsi secondo il Regolamento EMAS.



Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit

SEZIONE EMAS ITALIA

In particolare per quanto riguarda i rinnovi della registrazione si chiede di evidenziare lo stato di attuazione del programma previsto nella precedente dichiarazione ambientale, anche attraverso tabelle, al fine di facilitare il monitoraggio dell'andamento delle prestazioni ambientali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati. La reiterazione degli obiettivi programmati è possibile solo se le motivazioni alla base del mancato raggiungimento risultino valide, giustificate e plausibili. Tali motivazioni dovranno inoltre essere chiaramente descritte all'interno della Dichiarazione Ambientale.

Si sottolinea che le indicazioni soprariportate sono da intendersi come ulteriore spunto per la razionalizzazione e lo snellimento delle Dichiarazioni Ambientali.

Si ribadisce infine che l'inosservanza delle indicazioni su riportate verrà valutato nell'ambito delle procedure previste per la sospensione dell'accreditamento ai sensi della "Procedura per l'accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali".

Roma, 28/04/2011

*f.to Il Presidente
Pietro Canepa*